

**SISTEMA DI GESTIONE DEI PRESTITI BANCARI
A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI
FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA
(GUIDA ABACO)**

(applicabile dal 29 giugno 2023)

Sommario

INTRODUZIONE	4
SEZIONE I - I PRESTITI BANCARI	6
CAPITOLO I.....	6
I.1 - Requisiti di idoneità.....	6
I.2 - Adempimenti preliminari per la costituzione e l'utilizzo di prestiti.....	6
I.2.1 Trasmissione della documentazione	6
I.2.2 Accesso al portale ABACO	7
I.2.3 Test tecnici di collegamento con la Banca d'Italia	9
I.2.4 Costituzione in garanzia di prestiti di terzi	9
I.2.5 Scelta fonte valutazione merito di credito debitori e/o garanti	10
CAPITOLO II.....	13
II.1 - Alimentazione del conto pool della controparte con prestiti	13
II.2 - Colloquio attraverso il Portale ABACO	13
II.2.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia.....	13
II.2.2 Modifiche dati per prestiti già segnalati	14
II.2.3 Ritiro del prestito	15
II.3 - Colloquio tramite SWIFT.....	15
II.3.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia.....	15
II.3.2 Modifiche dati per prestiti già segnalati	16
II.3.4 Ritiro del prestito	17
CAPITOLO III.....	18
III.1 - Valutazione dei prestiti e misure per il controllo dei rischi.....	18
CAPITOLO IV	19
IV.1 - Controlli sui prestiti	19
CAPITOLO V	21
V.1 - Controlli sugli IRB.....	21
CAPITOLO VI	23
VI.1 - Utilizzo transfrontaliero dei Prestiti	23
VI.2 - La Banca d'Italia agisce come HCB	24
VI.2.1. Adempimenti preliminari	24
VI.2.2 Costituzione in garanzia del prestito.....	25
VI.2.3 Variazioni nelle caratteristiche dei prestiti.....	25

VI.2.4 Ritiro del prestito.....	25
VI.3 - La Banca d'Italia agisce come CCB	26
VI.3.1 Adempimenti preliminari	26
VI.3.2. Costituzione in garanzia del prestito.....	26
VI.3.3 Variazioni nelle caratteristiche dei prestiti.....	28
VI.3.4 Ritiro del prestito.....	29
VI.4 - La Banca d'Italia agisce come ACB	30
SEZIONE II – I PRESTITI AGGIUNTIVI (<i>Additional Credit Claims, ACC</i>)	31
CAPITOLO VII	31
VII.1 - Requisiti di idoneità	31
VII.2 - Prestiti conferiti in garanzia costituenti un portafoglio.....	31
VII.2.1 Requisiti di idoneità	31
VII.2.2 Obblighi informativi sui singoli prestiti che compongono il portafoglio	33
VII.2.3 Valutazione del merito di credito dei debitori/garanti	35
VII.3 - Movimentazione dei portafogli di prestiti	35
VII.3.1 Conferimento di un portafoglio di prestiti	35
VII.3.2 Modifica di un portafoglio di prestiti	36
VII.3.3 Svincolo di un portafoglio di prestiti	37
SEZIONE III – ATTIVITA' NEGOZIABILI PRIVE DI RATING ECAI	38

INTRODUZIONE

L'art. 18.1 dello Statuto del SEBC e della BCE prevede che tutte le operazioni di finanziamento siano effettuate a fronte di adeguate garanzie.

Le attività conferite in garanzia devono soddisfare specifici **criteri di idoneità** definiti dall'Eurosistema e uniformi nell'area dell'euro, descritti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria ([Indirizzo BCE/2014/60](#), di seguito "Regole per l'attuazione della politica monetaria") e in altri atti normativi della BCE.

I requisiti di idoneità delle citate attività sono indicati nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE e, come per i prestiti, non è previsto il loro inserimento in una lista pubblica.

Le attività conferibili in garanzia si distinguono in attività negoziabili e non negoziabili. Tra i due tipi di attività non c'è alcuna distinzione per quanto concerne la loro qualità e idoneità a garantire le operazioni di finanziamento (eccetto per le operazioni definitive, per le quali normalmente non sono utilizzate le attività non negoziabili).

Per assicurare che i due tipi di attività soddisfino gli stessi standard creditizi, l'Eurosistema ha definito un **quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia** (*Eurosystem Credit Assessment Framework* - di seguito ECAF) descritto nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

Inoltre, per tutelarsi dal rischio di perdite finanziarie nel caso in cui le attività conferite a garanzia debbano essere realizzate, l'Eurosistema applica specifiche **misure per il controllo dei rischi** in relazione alle diverse tipologie di attività fornite dalle controparti, come descritte nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. Si tratta di misure armonizzate nell'area dell'euro allo scopo di assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea usato al suo interno. Tra queste misure rientrano gli scarti di garanzia, ovvero deduzioni percentuali applicate al valore delle attività, la cui misura varia a seconda delle caratteristiche delle attività.

Dal punto di vista operativo, le attività idonee, negoziabili e non, sono costituite indistintamente a garanzia di tutte le operazioni di finanziamento della controparte della Banca d'Italia nei confronti dell'Eurosistema (c.d. **sistema di pooling**). A tale scopo, a ciascuna controparte viene aperto un "conto pool" dalla Filiale di conto competente della Banca d'Italia, secondo le modalità definite dal documento "[Sistema di gestione delle](#)

garanzie in pooling e dei depositi in titoli - Guida per gli operatori” (Guida CAT) disponibile sul sito Banca d'Italia nella sezione Allegati della seguente pagina: [“La gestione in pooling delle garanzie”](#).

La Banca d'Italia confronta giornalmente il valore del pool di garanzie (c.d. valore cauzionale, dato dalla somma del valore delle attività negoziabili e non negoziabili conferite in garanzia, decurtato dello scarto di garanzia) con l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi, aumentati/diminuiti degli interessi maturati (c.d. esposizione). Se gli interessi maturano a un tasso positivo, il relativo importo è aggiunto su base giornaliera al totale dell'importo in essere delle operazioni di finanziamento; se gli interessi maturano a un tasso negativo, il relativo importo è detratto su base giornaliera dal totale dell'importo in essere delle operazioni di finanziamento. Se il valore cauzionale risultante dalla valutazione è inferiore all'entità dei finanziamenti da garantire, compresi gli interessi maturati, il Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie contatta la controparte richiedendo la necessaria integrazione.

La Guida CAT disciplina le modalità operative per l'apertura, la movimentazione tramite i vari canali e il funzionamento dei conti pool, con particolare riguardo alle attività negoziabili (titoli) e ad alcune particolari tipologie di attività idonee non negoziabili (i depositi a tempo determinato), gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) e alcuni particolari strumenti di debito garantiti da mutui ipotecari emessi in altri paesi dell'area dell'euro (DGMR). La Guida CAT disciplina inoltre le modalità di gestione del conto garanzie conferite a fronte del credito ECONS.

La presente Guida descrive le modalità operative per la movimentazione, tramite i vari canali, dei prestiti bancari ordinari e di quelli cosiddetti aggiuntivi (*Additional Credit Claims*) costituiti singolarmente o in portafoglio, nonché alcuni adempimenti preliminari per l'utilizzo come garanzia delle attività negoziabili prive di rating.

Dove non diversamente specificato, i termini utilizzati nella presente Guida sono definiti nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

SEZIONE I - I PRESTITI BANCARI

CAPITOLO I

I.1 - Requisiti di idoneità

Sono idonei i prestiti che rispondono ai criteri di idoneità nonché ai requisiti legali aggiuntivi, previsti ai fini della valida costituzione della garanzia, descritti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

Per i prestiti utilizzati su base domestica – ossia conferiti in garanzia da una controparte stabilita in Italia e il cui contratto sia regolato dalla legge italiana - non è prevista una soglia minima del capitale nominale residuo al momento della costituzione della garanzia.

A differenza delle attività negoziabili, non è prevista la pubblicazione di una lista di prestiti idonei né dell'elenco dei debitori/garanti idonei.

I.2 - Adempimenti preliminari per la costituzione e l'utilizzo di prestiti

I.2.1 Trasmissione della documentazione

Le controparti che intendono alimentare con prestiti il proprio conto pool¹ presso la Banca d'Italia, oltre ad aver firmato le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento devono trasmettere alla Filiale competente della Banca d'Italia:

- a) il modulo per la selezione della fonte e/o del sistema di valutazione della qualità creditizia dei debitori tra quelli ammessi nell'ambito dell'ECAF debitamente compilato (Allegato 1 - Modulo per la selezione della fonte di valutazione);
- b) una dichiarazione sulle procedure interne che intendono utilizzare per la segnalazione in Banca d'Italia delle caratteristiche dei prestiti da costituire in garanzia. Tali procedure dovranno assicurare che il contenuto delle segnalazioni sui prestiti sia corretto e aggiornato.

¹ Gli adempimenti previsti nella presente Guida per il conferimento di prestiti nel conto pool si intendono riferiti anche al loro conferimento nel conto garanzie per credito ECONS.

- c) la documentazione necessaria al controllo della legittimazione dei soggetti autorizzati alla costituzione in pegno delle garanzie alla Banca d'Italia².

La Filiale competente verifica la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e, in caso negativo, contatta la controparte per le opportune integrazioni e rettifiche. In caso di esito positivo trasmette la documentazione al Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, che contatta la Controparte per definire le modalità di accesso al Portale ABACO ai fini dello svolgimento dei test tecnici con la Banca d'Italia.

1.2.2 Accesso al portale ABACO

Le controparti che intendono alimentare con prestiti il proprio conto pool presso la Banca d'Italia devono anche svolgere alcuni adempimenti strumentali alla gestione in garanzia dei prestiti mediante un'apposita applicazione della Banca d'Italia (c.d. **procedura ABACO**)³. Tutti i flussi informativi relativi alla mobilitazione dei prestiti (conferimento, modifica e ritiro), da e verso le controparti, transitano attraverso il portale web dedicato agli utenti ABACO (c.d. Portale ABACO, <https://abaco.bancaditalia.it/abaco-front-web/>). Il Portale ABACO, oltre a veicolare le istruzioni inviate dalle controparti per la mobilitazione dei prestiti descritte nell'**Allegato 2 - Istruzioni operative per la costituzione di prestiti singoli**, rende possibile visualizzare gli esiti elaborativi delle segnalazioni e offre funzionalità di *inquiry* sullo stato dei flussi stessi.

Per connettersi al Portale ABACO è possibile utilizzare sia la modalità A2A (per le applicazioni) che quella U2A (per le persone fisiche). Le applicazioni A2A si connettono alla URL <https://abaco.bancaditalia.it/abaco-front-web/rest>; le persone fisiche si connettono tramite browser alla URL <https://abaco.bancaditalia.it/abaco-front-web/>⁴.

Per accedere alle funzionalità del Portale ABACO ciascuna controparte deve preventivamente:

² In caso di variazioni nell'elenco dei soggetti autorizzati (quali inserimenti o revoche), la controparte deve trasmettere alla Filiale competente un nuovo elenco, comprensivo di tutti i nominativi abilitati, in sostituzione del precedente. Inoltre per le fattispecie riguardanti eventuali terzi datori di garanzia cfr. paragrafo 1.2.4 Costituzione in garanzia di prestiti di terzi.

³ ABACO – Attivi Bancari Collateralizzati.

⁴ Per la descrizione delle modalità tecniche di connessione U2A e A2A, cfr. rispettivamente **Allegato 3 - Manuale Portale ABACO** e **Allegato 11 - Portale ABACO - Specifiche delle interfacce A2A**.

- d) designare uno o più Amministratori del Portale ABACO⁵;
- e) assicurarsi che ogni Amministratore del Portale ABACO designato sia dotato del certificato digitale CNS⁶ e abbia completato la fase di *self-registration* per l'applicazione RBAUTH collegandosi ai sistemi informatici della Banca d'Italia all'indirizzo <https://rbauth.bancaditalia.it/>⁷;
- f) trasmettere alla competente Filiale della Banca d'Italia la documentazione (cfr. **Allegato 5 - Nomina amministratore portale ABACO**) recante:
- l'indicazione della modalità tecnica di connessione prescelta, A2A e/o U2A;
 - la nomina dell'Amministratore/degli Amministratori del Portale ABACO⁸.

Anche in questo caso la Filiale competente verifica la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e, in caso negativo, contatta la controparte per le opportune integrazioni e rettifiche. In caso di esito positivo trasmette la documentazione al Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie.

L'accesso alle funzionalità del Portale ABACO avviene previa validazione da parte della Banca d'Italia della *self-registration* dell'Amministratore/degli Amministratori del Portale ABACO. L'Amministratore del Portale:

- 1) gestisce gli accessi al portale ABACO degli utenti incaricati dalle controparti e muniti di certificato di firma digitale (CNS)⁹;
- 2) abilita gli utenti assegnando loro i ruoli tramite le funzionalità rese disponibili sul portale web RBAUTH (<https://rbauth.bancaditalia.it/rbauth-wf-web/>) secondo quanto descritto nell'**Allegato 13 - Portale ABACO - Gestione degli accessi**;

⁵ La controparte può designare come Amministratore/i del Portale ABACO anche soggetti esterni alla propria azienda (ad es. consulenti o società di servizi).

⁶ Il certificato digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è un dispositivo che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale e deve essere rilasciato da un ente certificatore accreditato.

⁷ Le istruzioni relative alla *self registration* per le applicazioni pubbliche della Banca d'Italia sono riportate nell'**Allegato 4 - Gestione credenziali personali (CNS) e applicative (A2A)**.

⁸ L'Amministratore o gli Amministratori designati dalla controparte sono abilitati anche alla gestione delle utenze dei terzi datori nel caso in cui le attività di gestione dei prestiti e di comunicazione con la Banca d'Italia non siano accentrate presso la controparte,

⁹ Gli utenti, muniti del proprio CNS, sono tenuti ad eseguire in autonomia la *self-registration*.

- 3) è tenuto a disabilitare tempestivamente gli utenti che cessino dai ruoli assegnati e a far prendere visione agli utenti dell'**Allegato 13 - Portale ABACO – Gestione degli accessi**.

Esclusivamente in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, si utilizza il canale di comunicazione sostitutivo SWIFT, previo scambio delle chiavi di crittografia con la Banca d'Italia.

I.2.3 Test tecnici di collegamento con la Banca d'Italia

Per poter costituire prestiti bancari in garanzia, dopo aver svolto gli adempimenti descritti nei precedenti punti, la controparte dovrà inoltre fare richiesta di effettuazione di test tecnici di collegamento con la Banca d'Italia per l'utilizzo del Portale ABACO.

La richiesta, da indirizzare al Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie alla casella di posta elettronica bi.collateral@bancaditalia.it, dovrà indicare il nominativo di riferimento, il numero di telefono e la data a partire dalla quale la controparte è disponibile ad effettuare le prove tecniche di collegamento.

In caso di esito positivo dei test tecnici, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie ne informa la Filiale della Banca d'Italia e il Servizio SDP. Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, informato dalla Filiale del completamento dell'iter, iscrive la controparte nelle anagrafi ABACO.

I.2.4 Costituzione in garanzia di prestiti di terzi

Una controparte abilitata a costituire prestiti in garanzia può valersi anche di prestiti erogati da terzi purché siano banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB che abbiano stipulato con la controparte un contratto conforme al fac-simile di cui all'**Allegato 6 – Fac-simile contratto tra Controparte e terzo datore**, e siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti b), c), del paragrafo I.2.1 -Trasmissione della documentazione e ai punti d), e) ed f) del paragrafo I.2.2 - Accesso al portale ABACO.

La controparte comunica alla Filiale competente la denominazione dei terzi trasmettendo una dichiarazione conforme a quella riportata **nell'Allegato 7 - Comunicazione delle generalità del terzo datore**. La controparte trasmette altresì alla Filiale competente:

- a) copia dei contratti stipulati con i terzi (cfr. **Allegato 6 - Fac-simile contratto tra Controparte e terzo datore**);
- b) una propria dichiarazione interna dei terzi nel caso in cui le attività

connesse all'utilizzo dei prestiti dei terzi siano accentrate presso la controparte ovvero

- c) una dichiarazione dei terzi concernente l'adeguatezza delle proprie procedure interne, nonché l'elenco dei terzi che costituiranno garanzie a suo favore, comprensivo dei relativi recapiti, incluso l'indirizzo di posta elettronica, nel caso in cui le attività connesse alla costituzione dei prestiti a garanzia siano accentrate presso i terzi¹⁰.

Inoltre, nel caso in cui la controparte intenda costituire a garanzia prestiti erogati da terzi effettuando le relative segnalazioni per loro conto, ma a suo favore, deve anche trasmettere alla Filiale competente copia del mandato di rappresentanza in conformità all'**Allegato 18 – Mandato di rappresentanza per segnalazioni prestiti di terzi**.

La Filiale competente per la controparte informa quest'ultima dell'accettazione della richiesta in merito all'utilizzo di prestiti di terzi costituiti in garanzia per suo conto.

Nel caso in cui le comunicazioni con la Banca d'Italia per la costituzione dei prestiti in garanzia siano scambiate con il terzo (e non siano quindi accentrate presso la controparte), quest'ultimo potrà operare in base al contratto stipulato con la controparte previa presentazione - presso la Filiale per esso competente - della documentazione necessaria a controllare la legittimazione dei soggetti che effettueranno comunicazioni alla Banca d'Italia per le operazioni di cui alla presente sezione.

Di seguito sono denominati "costituenti" i soggetti, controparti o terzi, che possono costituire prestiti in garanzia.

La costituzione e l'utilizzo di prestiti di terzi sono effettuati nell'osservanza delle condizioni e degli obblighi previsti dalle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento.

1.2.5 Scelta fonte valutazione merito di credito debitori e/o garanti

L'ECAF si basa sulle seguenti fonti: istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institutions*, di seguito ECAI), sistemi di valutazione interni delle Banche Centrali Nazionali (*In-house Credit Assessment*

¹⁰ Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica la documentazione ricevuta e provvede ad effettuare i test tecnici di collegamento tra il terzo e la Banca d'Italia nel caso in cui le attività di costituzione dei prestiti e di comunicazione con la Banca d'Italia siano accentrate presso il terzo stesso. In caso di esito positivo, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie iscrive il terzo costituente nelle anagrafi ABACO.

Systems, di seguito ICAS) e sistemi basati sui rating interni delle controparti (*Internal Ratings-Based systems*, di seguito IRB). Nell'ambito di ciascuna fonte, esistono diversi sistemi idonei per la valutazione del credito.

La controparte sceglie la fonte (e, se previsto, il sistema) per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti dei prestiti tra quelle ECAF e quelle accettate dalla Banca d'Italia nell'ambito delle misure temporanee di espansione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, come disciplinate nelle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento. A tal fine, nell'ambito degli adempimenti preliminari al conferimento in garanzia dei prestiti, essa presenta alla Filiale competente il modulo di cui all'Allegato 1 – Modulo per la selezione della fonte di valutazione, firmato dal legale rappresentante.

Relativamente alla selezione della fonte o sistema, si fa presente che:

- il modulo di cui sopra viene compilato anche per la richiesta di utilizzo di una fonte e/o sistema supplementari e per modificare le fonti e/o sistemi;
- la fonte e/o il sistema scelti dalla controparte hanno effetto anche per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti dei terzi costituiti in garanzia a favore della controparte (cfr. paragrafo I.2.4 – Costituzione in garanzia di prestiti di terzi);
- nel caso in cui la controparte scelga di valutare il merito di credito con il proprio sistema IRB, dovrà inviare apposita istanza via PEC al Servizio Gestione rischi finanziari (GER) all'indirizzo ger_crai@pec.bancaditalia.it con allegata la seguente documentazione aggiuntiva:
 - a) copia della decisione dell'Autorità di vigilanza bancaria competente dell'UE, che autorizza la controparte all'utilizzo del sistema IRB, insieme alle condizioni specifiche per tale utilizzo;
 - b) copia di una valutazione aggiornata dell'IRB effettuata dall'Autorità di vigilanza, che tenga conto delle informazioni disponibili con riferimento a tutte le questioni rilevanti per l'uso del sistema IRB ai fini della valutazione delle garanzie e a quelle relative ai dati utilizzati ai fini del processo di monitoraggio della performance dell'ECAF;
 - c) informazioni sulle modifiche al sistema IRB raccomandate o richieste dall'Autorità di Vigilanza, con l'indicazione della data entro la quale esse devono essere realizzate;

- d) informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di default (PD) ai debitori e sulle scale di rating utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee;
- e) copia della versione più recente dell'informazione che la controparte pubblica in ottemperanza ai requisiti di disciplina di mercato previsti dal terzo Pilastro dello schema di regolamentazione di riferimento di Basilea III, alla Direttiva 2013/36/EU e al Regolamento (EU) N 575/2013, ovvero indicazione dell'indirizzo internet dove è disponibile tale informativa;
- f) denominazione e indirizzo delle Autorità di vigilanza bancaria competente e della società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio;
- g) informazioni sui tassi di default osservati con riferimento al proprio sistema IRB nei cinque anni precedenti la richiesta di utilizzo ai fini ECAF. Qualora l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza all'utilizzo del sistema IRB ai fini di regolamentazione prudenziale sia intervenuta durante tali 5 anni, le informazioni devono partire dalla data di tale ultima autorizzazione. Tali informazioni devono essere fornite secondo le modalità descritte al paragrafo V.1 - Controlli sugli IRB - con riferimento al monitoraggio annuale della performance.

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) può non essere presentata se l'Autorità di Vigilanza bancaria competente è la Banca d'Italia. Il Servizio GER informa l'Autorità di vigilanza bancaria competente (la Vigilanza, se è competente la Banca d'Italia) e, se pertinente, la società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio della controparte dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio IRB ai fini ECAF.

Tali previsioni si applicano a tutte le controparti appartenenti al medesimo gruppo bancario che intendono utilizzare un sistema IRB, indipendentemente dal loro status (capogruppo, controllata, filiale) e a prescindere dal fatto che l'approvazione del sistema IRB sia stata autorizzata dalla Vigilanza della Banca d'Italia, dalla BCE o dall'Autorità di Vigilanza competente del paese di appartenenza della capogruppo.

Nel caso in cui manchi parte dell'informazione richiesta, il Servizio GER contatta la controparte affinché la documentazione sia opportunamente integrata. Se i controlli si concludono positivamente la Banca d'Italia comunica alla controparte l'accettazione

della richiesta indicando la data di inizio e le eventuali restrizioni per l'utilizzo della nuova fonte o del nuovo sistema.

Per la valutazione dello standard creditizio dei prestiti, quando il relativo debitore o garante è **ente del settore pubblico (di seguito, ESP)**, si applicano le regole previste dalle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

CAPITOLO II

II.1 - Alimentazione del conto pool della controparte con prestiti

Il costituente che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia dovrà colloquiare con la Banca d'Italia:

- 1) utilizzando il Portale ABACO;
- 2) o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, tramite il canale SWIFT.

La costituzione di nuovi prestiti in garanzia avviene attraverso apposita segnalazione (cfr. paragrafo II.2.1 - Costituzione di nuovi prestiti in garanzia), contenente tutte le caratteristiche del prestito. Una segnalazione dovrà essere effettuata anche qualora si intendano modificare una o più caratteristiche di un prestito già costituito in pegno (cfr. paragrafo II.2.2 Modifiche dati per prestiti già segnalati), o si intenda procedere allo svincolo (cfr. paragrafo II.2.3 - Ritiro del prestito).

Fatte salve alcune particolarità proprie di ciascun canale di comunicazione, le regole per la compilazione delle segnalazioni, relativamente alla sintassi e alla tipologia/numero dei campi da compilare, sono identiche per entrambi i canali di comunicazione, Portale ABACO /SWIFT (cfr. Allegato 2 - 2.1).

II.2 - Colloquio attraverso il Portale ABACO

II.2.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia

Il costituente che intenda offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia dovrà inviare la segnalazione di costituzione di un nuovo prestito tramite le funzionalità di invio disponibili sul Portale ABACO. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei *files* delle segnalazioni sono riportate nell'Allegato 2 - 2.1, mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'Allegato 2 - 2.3. Ai fini della costituzione di nuovi prestiti in garanzia ciascuna segnalazione deve essere firmata digitalmente.

Dal momento dell'invio della segnalazione nel Portale ABACO, la controparte potrà, attraverso i propri operatori in base ai ruoli attribuiti internamente, monitorare tutto l'iter

del flusso informativo inviato. La procedura attribuisce ad ogni segnalazione un identificativo che ne consente la tracciatura in ogni fase del processo di comunicazione. Successivamente il mittente riceverà un messaggio di “esito verifica formale” con cui viene comunicato l’esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti nel messaggio di costituzione di nuovi prestiti (cfr. Allegato 2 - 2.4).

Dopo i controlli formali, il Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie valuterà la sussistenza dei requisiti di idoneità. Conclusa tale valutazione, il mittente riceverà attraverso il Portale una informativa di “esito del trattamento di una segnalazione” (cfr. Allegato 2 - 2.5), con cui viene comunicata al costituente l’accettazione o, in caso di mancanza dei requisiti di idoneità, la non accettazione del prestito.

Successivamente alla costituzione in garanzia viene determinato il valore cauzionale del prestito. I valori cauzionali dei prestiti accettati in garanzia concorrono a determinare il valore cauzionale complessivo del pool di garanzie intestato alla controparte

II.2.2 Modifiche dati per prestiti già segnalati

Ogni variazione da apportare ai dati di un prestito già costituito in garanzia deve essere comunicata dal costituente la garanzia inviando una segnalazione di modifica, al più presto e comunque **entro le ore 13:00** del giorno lavorativo successivo a quello in cui le variazioni sono avvenute. Devono essere comunicati, tra l’altro, i rimborsi anche non previsti o parziali di capitale, le variazioni del merito di credito del debitore o del garante, le modifiche della tipologia di tasso etc.

La segnalazione di modifica deve contenere l’identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia.

Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell’Allegato 2 - 2.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell’Allegato 2 - 2.6. Ai fini della modifica dei dati sui prestiti già costituiti in garanzia la relativa segnalazione non deve essere firmata digitalmente.

In seguito all’invio del messaggio, il mittente riceverà un messaggio di “esito verifica formale” con cui viene comunicato l’esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti nel messaggio di modifica ricevuto (cfr. Allegato 2 - 2.4).

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica se per il prestito continuano a sussistere i requisiti di idoneità. Se il prestito risulta non più

idoneo il mittente riceverà un messaggio di “esito del trattamento di una segnalazione” (cfr. Allegato 2 - 2.5) con cui si comunica la non stanziabilità del prestito che verrà escluso dal pool di garanzie intestato alla controparte.

Relativamente agli effetti dello svincolo del prestito sul pool di garanzie della controparte, si veda la Guida CAT.

Se il prestito continua ad essere idoneo, il mittente riceverà un messaggio di “esito del trattamento di una segnalazione” (cfr. Allegato 2 - 2.5) con cui si comunica che la modifica è stata accettata.

II.2.3 Ritiro del prestito

Il costituente che intende svincolare un prestito costituito in garanzia deve inviare una segnalazione di ritiro di un prestito. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono contenute nell’Allegato 2 - 2.1 mentre il tracciato della stessa è riportato nell’Allegato 2 - 2.7. Ai fini del ritiro di un prestito dal pool intestato alla controparte la relativa segnalazione deve essere firmata digitalmente. Lo svincolo del prestito è effettuato se il valore che residua del pool intestato alla controparte è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

II.3 - Colloquio tramite SWIFT

Il colloquio tramite SWIFT può avere luogo esclusivamente in caso di malfunzionamento del Portale ABACO.

II.3.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia

Il costituente che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia tramite il canale di comunicazione SWIFT dovrà inviare la richiesta di costituzione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona legittimata a effettuare l'operazione, tramite PEC alla Filiale competente. Le informazioni sulle caratteristiche dei prestiti contenute nella segnalazione sono riportate nell’Allegato 2 - 2.1.

Il costituente deve anticipare con messaggio SWIFT MT 599, inviato alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, il contenuto della segnalazione inviata via PEC alla Filiale. Il tracciato del messaggio SWIFT MT 599 è contenuto nell’Allegato 2 - 2.3. Nel caso in cui la segnalazione inviata via SWIFT sia non corretta o

non completa, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie informa il costituente per le opportune rettifiche/integrazioni.

Dopo i controlli formali, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie valuta la sussistenza dei requisiti di idoneità. In caso negativo, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie segnala al costituente, con messaggio SWIFT MT 599, che il prestito non può essere costituito in garanzia.

Se i dati del messaggio SWIFT MT 599 e quelli segnalati via PEC dal costituente non coincidono, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

Se i controlli svolti dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie si concludono positivamente quest'ultima comunica formalmente al costituente l'accettazione dell'offerta di costituzione in garanzia tramite PEC, conforme all'Allegato 2 - 2.9, e con messaggio SWIFT MT 599.

II.3.2 Modifiche dati per prestiti già segnalati

Ogni variazione sui prestiti segnalati deve essere comunicata dal costituente alla garanzia alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, con messaggio SWIFT MT 599, conforme all'Allegato 2 - 2.6.

La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia, integrata dalle successive modifiche.

In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta il costituente viene tempestivamente contattato dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie perché sia ripetuta la segnalazione.

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica se per il prestito continuano a sussistere i requisiti di idoneità.

Se il prestito risulta non più idoneo il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie comunica tempestivamente con messaggio SWIFT MT 599 che il prestito verrà escluso dal novero delle garanzie. Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie procede all'esclusione del prestito dal pool e comunica formalmente al costituente, tramite PEC, i motivi dell'esclusione.

Relativamente agli effetti della perdita di idoneità del prestito sul pool di garanzie della controparte si veda la Guida CAT.

Se il prestito continua a essere idoneo, la segnalazione di modifica può essere elaborata.

II.3.4 Ritiro del prestito

Il costituente che intende svincolare un prestito costituito in garanzia tramite il canale SWIFT dovrà inviare la richiesta di svincolo firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad effettuare l'operazione, tramite PEC alla Filiale competente secondo il fac-simile contenuto nell'Allegato 2 - 2.1 e con messaggio SWIFT MT 599, inviato alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, il cui tracciato è riportato nell'Allegato 2 - 2.7.

Nel caso emergano difformità tra i dati del messaggio SWIFT MT 599 inseriti nella procedura ABACO e quelli segnalati dal costituente con PEC alla Filiale, il Servizio OPM - Divisione Gestione garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

La riduzione è effettuata se il valore complessivo del pool intestato alla controparte che residua è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

In questo caso, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie comunica formalmente al costituente l'avvenuto svincolo, tramite PEC conforme all'Allegato 2 - 2.14, nonché con messaggio SWIFT MT 599.

Se, per effetto della richiesta di svincolo del prestito, il valore cauzionale del pool residuo della controparte diventa inferiore al controvalore dei finanziamenti in essere, il prestito non viene svincolato ed il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie ne dà comunicazione al costituente. Una volta assicurato un sufficiente valore del pool di garanzie, il prestito viene svincolato ed il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie ne dà conferma al costituente.

CAPITOLO III

III.1 - Valutazione dei prestiti e misure per il controllo dei rischi

I prestiti idonei sui quali è costituito pegno sono valutati in base al criterio del capitale nominale in essere.

Al capitale nominale residuo del prestito viene applicato uno scarto di garanzia la cui misura dipende dalla vita residua del prestito, dalla tipologia di tasso e dalla qualità creditizia. La misura degli scarti di garanzia applicati ai prestiti è determinata secondo le regole stabilite negli atti normativi della BCE adottati in materia.

Dopo la valutazione i prestiti confluiscono nel pool di garanzie intestato alla controparte. La rivalutazione dei prestiti costituiti come valida garanzia in una data giornata operativa viene effettuata automaticamente dalla procedura ABACO alla chiusura della giornata operativa con effetto per il giorno successivo.

All'inizio della giornata lavorativa antecedente la scadenza del prestito il valore cauzionale di questo è posto pari a zero.

CAPITOLO IV

IV.1 - Controlli sui prestiti

In conformità alle disposizioni stabilite dall'Eurosistema:

a) prima di autorizzare la costituzione in garanzia di prestiti, la Banca d'Italia richiede alla controparte una dichiarazione sulle procedure interne che intende utilizzare per la segnalazione in Banca d'Italia delle caratteristiche dei prestiti da costituire in garanzia (cfr. paragrafo I.2.1 Trasmissione della documentazione). Successivamente, di norma entro un anno dal primo conferimento di prestiti, su richiesta della Banca d'Italia ed entro i termini da quest'ultima indicati, la controparte fa svolgere a una società di revisione esterna, individuata a propria cura e spese, una verifica in loco per accertare se le procedure e i sistemi usati da essa stessa o dagli eventuali terzi costituenti per la gestione e la trasmissione delle informazioni sui prestiti sono idonei ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive (articolo 32 comma 2 delle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento). Sempre su richiesta della Banca d'Italia, tale verifica sarà ripetuta dalle società di revisione esterna decorsi cinque anni dallo svolgimento della precedente. Inoltre, potrà essere richiesto di effettuarla nuovamente in caso di cambiamenti significativi apportati ai suddetti procedure e sistemi.

Al momento della richiesta, la Banca d'Italia trasmette alla controparte un documento contenente le indicazioni metodologiche per lo svolgimento della verifica, per il successivo inoltro alla società di revisione. La controparte garantisce che la verifica sarà condotta dalla società di revisione nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute.

b) La Banca d'Italia si riserva comunque la facoltà di svolgere direttamente le verifiche sull'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di gestione dei prestiti. La Banca d'Italia verifica l'esistenza e le caratteristiche dei prestiti costituiti a garanzia sulla base di:

1. una dichiarazione della controparte da effettuarsi su base trimestrale (ai sensi dell'art. 33 delle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento);
2. controlli di coerenza con i dati della Centrale dei Rischi e

AnaCredit (ai sensi dell'art. 34 delle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento);

3. controlli campionari di natura documentale (ai sensi dell'art. 35 delle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento).

Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera b) punto 1, la controparte invia con cadenza trimestrale (entro l'ultima giornata operativa del mese successivo al trimestre di riferimento), alla Filiale competente della Banca d'Italia e al Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie (Indirizzo PEC: gestionegaranzie.pec@pec.bancaditalia.it) una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (cfr. facsimile riportato nell'Allegato 8 – Fac-simile dichiarazione trimestrale sui prestiti) con la quale attesta e conferma: i) l'esistenza di tutti i prestiti conferiti a garanzia nel corso del trimestre di riferimento; ii) la loro rispondenza ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema; iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi; iv) l'impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi; v) l'impegno a comunicare alla Banca ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento.

CAPITOLO V

V.1 - Controlli sugli IRB

La controparte autorizzata all'utilizzo del proprio IRB ai fini ECAF deve adempiere ai seguenti obblighi informativi:

- a) **Informazione statistica.** La controparte è sottoposta al monitoraggio annuale della performance del sistema IRB descritto nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. A tal fine la controparte deve fornire al Servizio GER – Divisione Controllo dei rischi finanziari sulle attività istituzionali informazioni di dettaglio¹¹ sull'insieme dei singoli debitori valutati dal sistema che, ad una certa data indicata dalla Banca d'Italia, rientrano nelle soglie di idoneità stabilite dall'Eurosistema (c.d. *static pool*). Successivamente, con cadenza annuale, la controparte deve comunicare: i) informazioni sui default (sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II e della CRD) registrati nel corso dei dodici mesi per i debitori compresi nello *static pool* all'inizio dell'anno; ii) la composizione aggiornata dello *static pool*.
- b) **Informazione non statistica.** La controparte è tenuta a comunicare annualmente, o a seguito di specifica richiesta, le informazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) del paragrafo I.2.5 Scelta fonte valutazione merito di credito debitori e/o garanti. La controparte è altresì tenuta a comunicare ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare l'utilizzo dell'IRB ai fini ECAF.

Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere fornite dalla controparte mediante lettera firmata dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le indicazioni concordate con il Servizio GER. La Banca d'Italia si riserva il diritto di richiedere eventuali informazioni addizionali ritenute necessarie per il monitoraggio della performance.

Sulla base delle informazioni prodotte dalla controparte ai sensi del presente paragrafo il Servizio GER valuta, congiuntamente con l'Eurosistema, la performance dell'IRB. In

¹¹ A titolo esemplificativo, le informazioni di dettaglio da fornire possono riguardare, tra l'altro, il nome del debitore, il paese di residenza, la probabilità di default, il modello utilizzato per la valutazione.

caso di differenze significative tra i tassi di default osservati sullo *static pool* e le soglie di idoneità, l'Eurosistema può prevedere particolari condizioni per l'utilizzo dell'IRB ai fini ECAF, che possono risultare in una correzione delle soglie di merito di credito accettabili. L'utilizzo del sistema IRB a fini ECAF può anche essere sospeso o escluso nei casi di performance insoddisfacente per più anni o per violazioni delle regole ECAF. La controparte e l'Autorità di vigilanza competente sono coinvolte nel processo al fine di fornire le proprie osservazioni e valutazioni. La controparte viene informata dell'esito finale del processo di valutazione dal Servizio GER.

Il Servizio GER effettua controlli, anche in loco, mirati ad accertare la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio annuale di monitoraggio della performance. Gli accertamenti hanno anche lo scopo di verificare che la controparte disponga di sistemi informativi e di processi amministrativi e organizzativi adeguati a rilevare correttamente le informazioni relative allo *static pool* e a monitorarne le successive variazioni.

Le informazioni di maggior rilievo nonché le irregolarità emerse sono comunicate all'Eurosistema e, quando ritenuto rilevante, anche all'Autorità di vigilanza competente e alla società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio.

CAPITOLO VI

VI.1 - Utilizzo transfrontaliero dei Prestiti

Tutte le attività idonee, ad eccezione dei depositi a tempo determinato, possono essere utilizzate tra paesi dell'area dell'euro (c.d. *utilizzo transfrontaliero o cross-border*). Ciò comporta, ad esempio, che una controparte possa ricevere credito dalla propria BCN di appartenenza conferendo in garanzia attività negoziabili idonee detenute presso un altro Stato membro, prestiti il cui contratto sia disciplinato dalla legge di un altro Stato membro, ovvero strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro, diverso da quello della BCN di appartenenza.

I dettagli operativi per l'utilizzo transfrontaliero delle attività negoziabili idonee e degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei sono forniti nella Guida CAT.

I prestiti possono essere utilizzati su base transfrontaliera attraverso il modello delle banche centrali corrispondenti (CCBM) oppure attraverso la procedura della Banca d'Italia. Oltre a soddisfare tutti i criteri di idoneità e i requisiti legali aggiuntivi previsti dalle regole dell'Eurosistema, i prestiti utilizzati su base transfrontaliera devono avere un capitale nominale residuo al momento della costituzione della garanzia non inferiore a 500.000 euro.

Il modello CCBM, applicato ai prestiti, si basa sulla costituzione della garanzia da parte del costituente presso la banca centrale corrispondente (*Correspondent central bank*, di seguito CCB) come individuata ai sensi del documento "Correspondent Central Banking Model (CCBM) – procedures for Eurosystem counterparties." pubblicato sul sito internet della BCE. La CCB agisce in nome e per conto della Banca centrale nel cui paese è insediata la controparte (*Home Central Bank*, di seguito HCB). Le due banche centrali comunicano attraverso messaggi SWIFT standard oltre che mediante altri mezzi di comunicazione (e-mail, fax e telefono). Inoltre, le BCN dell'Eurosistema potrebbero essere chiamate a fornire assistenza alla HCB home in determinate situazioni non strettamente rientranti nel CCBM (*Assisting Central Bank*, di seguito ACB).

La Banca d'Italia può, nell'ambito del CCBM, svolgere i seguenti ruoli:

1. **HCB**: le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d'Italia per ottenere credito a fronte di prestiti governati da una legge dell'area dell'euro diversa da quella italiana;
2. **CCB**: le controparti insediate in un paese dell'area dell'euro possono ottenere credito dalla propria Banca centrale costituendo in garanzia presso la Banca d'Italia prestiti governati dalla legge italiana;
3. **ACB**: le controparti insediate in un paese dell'area dell'euro possono ottenere credito dalla propria Banca centrale costituendo in garanzia prestiti governati dalla legislazione del proprio paese ma il cui debitore/garante è residente in Italia.

Per utilizzare i prestiti su base transfrontaliera le controparti devono soddisfare i seguenti requisiti tecnico-giuridici:

- aver accettato le specifiche condizioni legali e tecniche stabilite dalla CCB, disponibili sul sito internet della stessa;
- fornire la lista delle firme autorizzate alla CCB, direttamente o tramite la propria HCB;
- comunicare alla CCB le informazioni richieste per la valida costituzione della garanzia secondo le procedure utilizzate dalla CCB;
- condurre test con la CCB relativamente alle suddette procedure.

VI.2 - La Banca d'Italia agisce come HCB

VI.2.1. Adempimenti preliminari

La controparte insediata in Italia che intende avvalersi di una garanzia, rappresentata da un prestito governato dalla legislazione di un altro paese dell'area dell'euro deve osservare le disposizioni normative e operative stabilite dalla Banca centrale corrispondente, rese disponibili sul sito della stessa.

La CCB, dopo aver ricevuto la segnalazione di costituzione del prestito, rilascia al costituente (ovvero la controparte o il soggetto terzo che costituisce la garanzia in suo favore) i numeri identificativi del prestito, del debitore e dell'eventuale garante.

Tali numeri identificativi dovranno essere utilizzati nella comunicazione inviata dal costituente alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione garanzie, con la segnalazione per la costituzione di un nuovo prestito o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, tramite un messaggio SWIFT MT 599. Il contenuto della segnalazione

e le istruzioni per la compilazione dei messaggi Portale ABACO/SWIFT sono riportate nell'**Allegato 2 - 2.1** mentre il tracciato della segnalazione per la costituzione di un nuovo prestito, uguale per entrambi i canali di comunicazione, è riportato nell'**Allegato 2 - 2.3**.

VI.2.2 Costituzione in garanzia del prestito

La Banca d'Italia invia alla CCB un messaggio SWIFT MT 540 di "consegna della garanzia". La CCB, effettuati i controlli di competenza sul prestito offerto in garanzia, provvede a costituire una valida garanzia sullo stesso a favore della Banca d'Italia; successivamente, ne dà comunicazione con messaggio SWIFT MT 544 alla Banca d'Italia indicando anche gli elementi necessari alla valutazione del prestito.

VI.2.3 Variazioni nelle caratteristiche dei prestiti

Il costituente che deve comunicare **modifiche** nelle caratteristiche di un prestito offerto in garanzia su base transfrontaliera, effettuerà la relativa comunicazione alla CCB, con le modalità da quest'ultima richieste. La CCB a sua volta informerà la Banca d'Italia secondo quanto previsto per il CCBM (tramite messaggio SWIFT MT 564). Quando la modifica riguarda il rimborso anticipato del prestito il costituente deve effettuare la relativa segnalazione di ritiro anche alla Banca d'Italia con una segnalazione che transita nel Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, con messaggio SWIFT MT599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'**Allegato 2 - 2.1** mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'**Allegato 2 - 2.6**.

VI.2.4 Ritiro del prestito

Il costituente che voglia chiedere **il ritiro** di un prestito transfrontaliero, effettuerà una comunicazione alla Banca d'Italia con una segnalazione che transita nel Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento del canale Portale ABACO, con messaggio SWIFT MT599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'**Allegato 2 - 2.1** mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'**Allegato 2 - 2.7**.

Alla ricezione del messaggio di ritiro, la Banca d'Italia verifica la possibilità di ridurre il valore cauzionale del pool del valore corrispondente al prestito da ritirare (cfr. par. II.2.3 Ritiro del prestito). Effettuata tale riduzione, la Banca d'Italia richiede con messaggio SWIFT MT 542 alla CCB lo svincolo della garanzia sul prestito. La CCB procede quindi

a svincolare la garanzia sul prestito a favore della Banca d'Italia e ne invia conferma via messaggio SWIFT MT 546.

VI.3 - La Banca d'Italia agisce come CCB

VI.3.1 Adempimenti preliminari

La controparte estera che intende costituire in garanzia presso la Banca d'Italia in favore della HCB un prestito governato dalla legge italiana deve preliminarmente accreditarsi presso la Banca d'Italia. A tal fine, oltre ad osservare le disposizioni normative stabilite dalla Banca d'Italia in qualità di CCB e riportate nel documento *Terms and Conditions*, disponibile sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione Allegati della seguente pagina: <https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/gestione-garanzie/index.html>.

In particolare la controparte deve:

- fornire gli elementi che la identificano quali la denominazione, il codice MFI, il BIC code, l'indirizzo, i nominativi e gli specimen di firma delle persone autorizzate ad effettuare comunicazioni sui prestiti verso la Banca d'Italia, i riferimenti delle persone da contattare, la fonte/il sistema ECAF prescelti. Tali informazioni dovranno essere comunicate anche per gli eventuali soggetti terzi che costituiscano la garanzia a favore delle controparti estere. L'insieme di queste informazioni dovranno essere spedite via e-mail alla casella ccbm.creditclaims@bancaditalia.it. La procedura descritta dovrà essere seguita per comunicare qualsiasi variazione intervenuta sulle informazioni trasmesse.
- condurre test con la Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie per le procedure di scambio delle informazioni.

La Banca d'Italia si coordina con la HCB della controparte estera per verificare le firme e la fonte/sistema ECAF prescelti. La Banca d'Italia contatta la controparte se le informazioni dalla stessa trasmesse non corrispondono a quelle di cui dispone la HCB.

VI.3.2. Costituzione in garanzia del prestito

Il costituente (ovvero la controparte o il soggetto terzo che costituisce la garanzia in suo favore) che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia deve farne richiesta con apposita segnalazione.

La segnalazione di costituzione, firmata da una delle persone autorizzate (vedi sopra), deve essere inviata utilizzando:

a) il Portale ABACO¹² nel caso di eroganti di controparti estere con sede legale in Italia, o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT;

b) il canale SWIFT nel caso la costituzione sia fatta direttamente dalla controparte estera.

In caso di utilizzo del canale SWIFT o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, la segnalazione va effettuata inviando un messaggio SWIFT 599 per la costituzione di un nuovo prestito. Nel caso di utilizzo del canale SWIFT, occorre inviare la segnalazione anche tramite e-mail alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie alla casella ccb.m.creditclaims@bancaditalia.it. La comunicazione deve contenere le informazioni relative al prestito, come previste nell'**Allegato 2 - 2.1**.

La Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica la regolarità delle firme (presenti sul fax ricevuto nel caso di comunicazione tramite SWIFT o quelle digitali nel caso di comunicazione tramite il Portale ABACO), confrontandole con quelle acquisite al momento dell'accreditamento. In caso di incoerenza il costituente viene informato del fatto che la segnalazione di costituzione non può essere accettata.

Il contenuto e le istruzioni per la compilazione del messaggio sono riportate nell'**Allegato 2 - 2.1**, mentre il tracciato dello stesso è riportato nell'**Allegato 2 - 2.3**. Nella segnalazione i codici del debitore e dell'eventuale garante devono essere compilati sulla base delle indicazioni previste nel suddetto **Allegato 2 - 2.1**.

Alla ricezione della segnalazione, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie effettua i controlli sulla completezza e correttezza delle informazioni ricevute.

Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie inserisce i dati del prestito nelle anagrafi ABACO, comunica al costituente e al Servizio Sistema dei pagamenti (SDP) - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza con strumento preventivamente concordato (tipicamente una e-mail) il numero identificativo del prestito e eventuali altre informazioni relative al

¹² La Filiale italiana di una controparte estera che intenda costituire in pegno presso la Banca d'Italia propri prestiti avvalendosi della procedura ABACO dovrà preventivamente richiedere di aderire alla procedura compilando l'**Allegato 2.17 CCBM: richiesta di adesione alla procedura ABACO**, riportato nell'**Allegato 2 - Istruzioni operative per il conferimento di prestiti singoli**.

debitore/garante; se la segnalazione è inesatta o incompleta, contatta tempestivamente il costituente.

Il costituente effettua una richiesta di mobilitazione alla HCB, con le modalità dalla stessa previste, utilizzando i numeri identificativi del prestito e del debitore/garante.

La HCB invia alla Banca d'Italia, Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, un messaggio SWIFT MT 540 di "consegna della garanzia" a cui segue un messaggio SWIFT MT 544 di risposta.

Se il prestito non risponde ai requisiti di idoneità, la Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie comunica al costituente, con lo stesso canale di comunicazione da questi utilizzato al momento dell'invio della segnalazione (Portale ABACO/SWIFT), che il prestito non può essere costituito in garanzia. Analoga informativa viene inviata alla HCB secondo quanto previsto dal CCBM.

Nel caso emergano difformità tra i dati del messaggio SWIFT MT 599 e quelli segnalati dalla controparte via email, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

Se i controlli svolti dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie e la notifica al debitore ceduto si concludono positivamente, quest'ultima comunica formalmente al costituente l'accettazione dell'offerta di costituzione in garanzia utilizzando lo stesso canale di comunicazione utilizzato dal costituente. Nel caso di risposta a mezzo del canale SWIFT, insieme al messaggio MT599 viene trasmesso anche un messaggio fax, conforme all'**Allegato 2.10**.

Il prestito costituito in garanzia può pertanto essere utilizzato dalla controparte estera, a fronte di operazioni di finanziamento con la HCB. La Banca d'Italia, Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e corrispondenza, invierà giornalmente alla HCB un messaggio SWIFT MT535 di estratto conto.

VI.3.3 Variazioni nelle caratteristiche dei prestiti

Ogni variazione dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia deve essere comunicata dal costituente alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione gestione delle garanzie utilizzando, nel caso di eroganti di controparti estere con sede legale in Italia, il Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT oppure, qualora la costituzione sia stata fatta direttamente dalla controparte estera, il canale SWIFT al più presto possibile e comunque entro le ore 13:00 del giorno successivo a

quello in cui le variazioni sono avvenute. Il contenuto e le istruzioni per la compilazione del messaggio sono riportate nell'**Allegato 2 - 2.1**, mentre il tracciato dello stesso è riportato nell'**Allegato 2 - 2.6**.

Devono essere comunicati, tra l'altro, i rimborsi anche non previsti o parziali di capitale, le variazioni del merito di credito del debitore o del garante, le modifiche della tipologia di tasso etc.

La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia.

In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta il costituente viene tempestivamente contattato dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie perché sia ripetuta la segnalazione.

Il servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, informato dal servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie, invia alla HCB un messaggio SWIFT MT 564 per informarla della richiesta di modifica ricevuta dalla controparte estera.

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica se il prestito continua ad essere stanziabile. Se il prestito risulta non più idoneo il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie ne dà comunicazione al costituente tramite lo stesso canale da quest'ultimo utilizzato (Portale ABACO o SWIFT MT 599) e alla HCB affinché quest'ultima richieda lo svincolo del prestito (cfr. par. VI.3.4 Ritiro del prestito).

Se il controllo sull'idoneità del prestito e la fase di riscontro si sono concluse positivamente, la segnalazione di modifica può essere attuata.

VI.3.4 Ritiro del prestito

Il costituente che voglia chiedere il ritiro di un prestito costituito in garanzia deve inviare una apposita comunicazione alla HCB con le modalità indicate dalla stessa. La HCB invia alla Banca d'Italia, Servizio SDP – Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, un messaggio SWIFT MT 542 di "restituzione della garanzia" a cui seguirà un messaggio SWIFT MT 546 di risposta. Successivamente, il costituente invia al Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie una segnalazione di ritiro del prestito. In caso di erogante di controparte estera con sede legale in Italia si utilizzerà il Portale ABACO; in caso di malfunzionamento di quest'ultimo o qualora la segnalazione sia fatta direttamente dalla controparte estera, si utilizzerà il canale SWIFT. Il

messaggio deve essere conforme all'**Allegato 2 - 2.1** e **2 - 2.7**. Nel caso del messaggio SWIFT il costituente invia al Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie via email una segnalazione conforme al facsimile contenuto nell'**Allegato 2 - 2.1**.

La Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie comunica formalmente al costituente l'avvenuto svincolo tramite il Portale ABACO oppure con un fax conforme all'**Allegato 2 - 2.14** e con messaggio SWIFT MT 599.

VI.4 - La Banca d'Italia agisce come ACB

Qualora una BCN dell'area dell'euro necessiti del supporto della Banca d'Italia per la costituzione di una valida garanzia su prestiti governati dalla propria legislazione e

- concessi a debitori residenti in Italia ovvero
- garantiti da soggetti residenti in Italia ovvero
- presentati da controparti la cui casa madre è insediata in Italia,

la Banca d'Italia, ricevuta richiesta in tal senso dalla HCB, conduce le necessarie verifiche.

La Banca d'Italia collabora con le altre BCN dell'Eurosistema per stabilire l'idoneità delle ESP residenti in Italia, nel caso di uso *cross-border* dei prestiti.

SEZIONE II – I PRESTITI AGGIUNTIVI (*Additional Credit Claims*, ACC)

CAPITOLO VII

VII.1 - Requisiti di idoneità

La Banca d'Italia accetta in garanzia prestiti aggiuntivi (*Additional Credit Claims*), anche conferiti all'interno di un portafoglio di prestiti, rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati nelle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento, e definiti in deroga alle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

La Banca d'Italia accetta in garanzia i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n. 23/2020 per far fronte all'emergenza Covid-19, rilasciate da SACE e dal Fondo di Garanzia per le PMI, conferiti all'interno dei portafogli di prestiti erogati alle società non finanziarie. Tali prestiti possono essere conferiti singolarmente subordinatamente ad una valutazione ad hoc delle eventuali richieste delle controparti, da inviare alla Divisione Gestione delle garanzie del Servizio Operazioni sui mercati, all'indirizzo di posta elettronica bi.collateral@bancaditalia.it.

Per la costituzione in garanzia di prestiti aggiuntivi singoli si rimanda alle modalità di costituzione previsti per i prestiti ordinari (Capitolo 1 della presente Guida).

VII.2 - Prestiti conferiti in garanzia costituenti un portafoglio

VII.2.1 Requisiti di idoneità

La Banca d'Italia accetta in garanzia prestiti aggiuntivi (*Additional Credit Claims*), anche conferiti all'interno di un portafoglio di prestiti, rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati nelle Condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento, e definiti in deroga alle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

In particolare, un insieme di prestiti è considerato "portafoglio" idoneo se soddisfa i seguenti requisiti:

- a) omogeneità: il portafoglio deve essere costituito esclusivamente da:
 - 1) prestiti erogati a società non finanziarie;
 - 2) mutui alle famiglie;
 - 3) prestiti al consumo erogati alle famiglie.

Nei portafogli di prestiti erogati a società non finanziarie possono essere ricompresi anche prestiti finalizzati allo svolgimento dell'attività di impresa a debitori idonei classificati nella Centrale dei rischi come artigiani e altre famiglie produttrici (codici SAE 614 e 615).

Per famiglie si intendono i soggetti appartenenti ai settori di attività economica classificati nella Centrale dei rischi con i codici SAE 600 (famiglie consumatrici), 614 (artigiani), 615 (altre famiglie produttrici).

Anche i soggetti classificati nei settori "quasi-società non finanziarie artigiane" (codici SAE 480-481-482) e "quasi-società non finanziarie altre" (codici SAE 490-491-492) sono considerate debitori idonei di mutui residenziali, purché i relativi finanziamenti soddisfino tutti i criteri di idoneità previsti per i mutui alle famiglie.

- b) granularità: il grado di concentrazione del portafoglio, riferito ai singoli prenditori di prestiti idonei, calcolato sulla base dell'indice Herfindhal-Hirschman (HHI), deve essere inferiore o uguale all'1 per cento. L'indice è definito come segue: $HHI = \sum_{i=1}^n S_i^2$ dove S_i è il peso della somma del capitale nominale residuo (OUTAMNT) dei prestiti idonei afferenti a ciascun debitore sul capitale nominale residuo complessivo del portafoglio;
- c) il valore nominale del portafoglio, calcolato considerando esclusivamente i prestiti idonei, non deve scendere sotto la soglia di un milione di euro durante tutto il periodo di conferimento.

Relativamente ai soli portafogli di mutui alle famiglie, devono essere verificate le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) finalità: i mutui devono essere concessi interamente per finalità residenziale (ovvero acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile a uso residenziale) e/o per creazione di liquidità (e non per scopi imprenditoriali);
- b) garanzia: i mutui devono essere assistiti da una garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile adibito a uso residenziale (categorie catastali dalla A1 alla A9, A11) o in fase di accatastamento (categoria catastale

- F3), accesa in favore della controparte che conferisce i mutui in garanzia; i mutui assistiti da ipoteche su una pluralità di immobili sono da ritenersi idonei se tra gli immobili ipotecati ne figura almeno uno adibito ad uso residenziale con garanzia ipotecaria di primo grado accesa in favore della controparte che li conferisce in garanzia;
- c) Original-LTV: i mutui possono avere un *loan-to-value* (LTV) originario (cioè quello al momento dell'erogazione) fino al 100%. Il LTV deve essere calcolato considerando al denominatore solo gli immobili adibiti a uso residenziale (categorie catastali dalla A1 alla A9, e A11) o in fase di accatastamento (categoria catastale F3), assistiti da ipoteca di primo grado accesa in favore della controparte che conferisce i mutui in garanzia, comprese le relative pertinenze¹³. Nel caso di mutui erogati in più tranches (ad esempio, per gli immobili in costruzione, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori), il LTV originario deve essere calcolato come rapporto tra il totale del finanziamento erogato fino a quel momento e il valore dell'immobile aggiornato all'ultima tranche erogata;
- d) cointestazioni: i mutui alle famiglie cointestati sono accettati solo se ciascuno dei cointestatori è responsabile in solido per il rimborso integrale del prestito.

VII.2.2 Obblighi informativi sui singoli prestiti che compongono il portafoglio

Ai fini del mantenimento della idoneità del portafoglio, la controparte è tenuta alla fornitura, con frequenza mensile¹⁴, dei dati analitici sui singoli prestiti che compongono il portafoglio (*loan-level data*), utilizzando gli specifici *templates* previsti per i prestiti erogati a società non finanziarie (*template corporate* e *template leasing*), per i mutui residenziali concessi alle famiglie (*template* mutui residenziali) e per i prestiti al

¹³ Qualora le pertinenze siano censite separatamente dall'immobile principale nel Catasto Fabbricati e/o Terreni, sono considerate idonee per il calcolo del denominatore del LTV solo se assistite da ipoteca di primo grado accesa in favore della controparte.

¹⁴ La frequenza mensile di invio dei loan level data decorre a partire dalla segnalazione relativa ai dati al 30 settembre 2022. Fino a tale segnalazione, i dati analitici sono inviati con frequenza trimestrale, ferma restando la possibilità per le controparti segnalanti con cadenza mensile di mantenere invariata tale frequenza.

consumo (*template consumer*), pubblicati sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/gestione-garanzie/index.html>).

I dati a livello di prestito devono essere comunicati telematicamente a:

- 1) un registro di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del punto 23) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato presso l'ESMA ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, oppure
- 2) un soggetto designato dall'Eurosistema in conformità all'Allegato VIII e dell'Indirizzo BCE/2014/60 che continua a soddisfare i requisiti per la designazione ivi stabiliti.

L'invio dei dati a livello di prestito a un registro di cui al precedente punto 1 può essere effettuato dall'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA, come definita al punto 26bis dell'Articolo 2 dell'Indirizzo BCE 2015/510 (ECB/2014/60).

L'invio dei dati a livello di prestito a un soggetto di cui al precedente punto 2 è consentito fino alla fine del mese di calendario in cui scade il periodo di tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA, come definita al punto 26bis dell'Articolo 2 dell'Indirizzo BCE 2015/510 (ECB/2014/60).

Nessun campo obbligatorio dovrà essere riportato come "ND1", "ND2", "ND3" o "ND4", per ciascun prestito inserito nel portafoglio.

Tuttavia, in linea con il trattamento riservato alle ABS, possono essere conferiti in garanzia portafogli di prestiti che presentano campi compilati con "ND1", "ND2", "ND3" o "ND4",¹⁵ a condizione che la controparte fornisca adeguate spiegazioni circa l'indisponibilità dei dati compilando per entrambe le tipologie di portafogli di prestiti conferibili in garanzia l'*explanation form*, disponibile sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/gestione-garanzie/index.html>)¹⁶.

Sono quindi previsti specifici livelli di tolleranza quantitativi e temporali per ciascuna

¹⁵ L'utilizzo delle opzioni "ND1", "ND2", "ND3" o "ND4" è il medesimo specificato nell'Allegato VIII dell'Indirizzo BCE 2015/510 (ECB/2014/60)

¹⁶ L'*explanation form* compilato dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: BI.COLLATERAL@bancaditalia.it e ger_crai@bancaditalia.it.

tipologia di errore
(<http://www.ecb.europa.eu/mopo/assets/loanlevel/implementation/html/index.en.html>).

I dati relativi ai prestiti nei portafogli devono essere riferiti all'ultimo giorno di ciascun mese (*cut-off date*) e devono essere inviati secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 al massimo entro la fine del mese successivo. Il mancato aggiornamento dei dati secondo tale tempistica comporta la perdita d'idoneità del portafoglio. I dati inviati confluiscono in una specifica sezione dedicata agli ACC e non sono resi pubblici.

VII.2.3 Valutazione del merito di credito dei debitori/garanti

Le banche che utilizzano i sistemi interni di valutazione del merito di credito già riconosciuti in ambito ECAF (IRB) sia per il settore imprese non finanziarie che per il settore famiglie, forniscono la PD e la LGD dei singoli prestiti che costituiscono il portafoglio risultanti dai propri modelli. Le banche che non dispongono di un sistema IRB, possono avvalersi per il calcolo della PD delle imprese non finanziarie del modello di valutazione della Banca d'Italia (ICAS); la LGD delle imprese non finanziarie viene stimata in maniera conservativa dalla Banca d'Italia (cfr. **Allegato 9 – Istruzioni operative per la costituzione di portafogli**).

Analogamente, per le banche non dotate di sistemi IRB o per le banche che, pur avendo un sistema IRB riconosciuto dalla sola Autorità di Vigilanza non intendono utilizzarlo per la valutazione dei soggetti appartenenti al settore delle famiglie, la PD e la LGD dei mutui residenziali, dei prestiti al consumo e dei prestiti a famiglie inseriti nel portafoglio di prestiti alle imprese sono stimate dalla Banca d'Italia sulla base di assunzioni conservative (cfr. **Allegato 9 – Istruzioni operative per la costituzione di portafogli**).

VII.3 - Movimentazione dei portafogli di prestiti

VII.3.1 Conferimento di un portafoglio di prestiti

Per la gestione di portafogli di prestiti la Banca d'Italia ha sviluppato una apposita procedura, cosiddetta procedura ancillare (di seguito ABACO-PA), che si affianca alla procedura ABACO.

La controparte conferisce in garanzia un portafoglio di prestiti inviando alla Banca d'Italia - Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie, un messaggio di posta elettronica all'indirizzo BI.COLLATERAL@bancaditalia.it con allegato un file in formato

.csv, firmato digitalmente. La segnalazione di conferimento (NEW) deve essere compilata secondo un tracciato standard, distinto per i portafogli di prestiti alle imprese, di mutui alle famiglie e di prestiti al consumo alle famiglie (cfr. **Allegato 9 – Istruzioni operative per la costituzione di portafogli**).

I prestiti assistiti da garanzia COVID-19 devono essere, di norma, conferiti all'interno dei portafogli di prestiti alle imprese sulla base delle istruzioni riportate **nell'Allegato 10 - Istruzioni operative per la costituzione di prestiti Covid-19**.

La procedura ancillare ABACO-PA acquisisce ed elabora i dati contenuti nel file .csv e, qualora siano soddisfatti i requisiti formali e di idoneità, determina il valore cauzionale complessivo del portafoglio. L'esito dell'elaborazione (accettazione o rifiuto del portafoglio) viene comunicato alla controparte con una segnalazione, inviata per posta elettronica con allegato un file in formato .csv, firmato digitalmente dalla Divisione Gestione delle garanzie del Servizio OPM contenente, tra l'altro, anche l'informazione relativa all'accettazione o al rifiuto di ogni singolo prestito presentato in portafoglio; in caso di esito negativo dei controlli formali e/o di idoneità sarà indicata la motivazione del rifiuto (cfr. **Allegato 14 – Codici di errore per portafogli di prestiti**).

In fase di contabilizzazione interna, in particolare nel momento di accettazione, la procedura ABACO assegna al portafoglio prestiti un codice identificativo (LOANID), che viene comunicato alla controparte con una segnalazione di risposta che transita attraverso il Portale ABACO; il LOANID dovrà essere utilizzato dalla controparte per tutte le successive segnalazioni riguardanti il portafoglio.

VII.3.2 Modifica di un portafoglio di prestiti

La controparte può aggiornare il portafoglio prestiti conferito inviando una *segnalazione di modifica* (MOD), con le stesse modalità previste per il conferimento. Il tracciato della segnalazione MOD (cfr. **Allegato 9 – Istruzioni operative per la costituzione di portafogli**) è lo stesso di quello previsto per il conferimento, ad eccezione del campo destinato a identificare la tipologia messaggio che dovrà essere obbligatoriamente compilato con il valore MOD e del campo LOAIND che dovrà essere obbligatoriamente valorizzato inserendo il codice identificativo del portafoglio di prestiti attribuito dalla Banca d'Italia.

Devono essere oggetto della segnalazione MOD:

- la variazione della composizione interna del portafoglio (inserimento di nuovi prestiti, eliminazione di prestiti precedentemente conferiti);
- la variazione delle caratteristiche dei singoli prestiti contenuti nelle segnalazioni precedenti (capitale nominale residuo, scadenza, elementi di valutazione, etc.).

Oltre all'indicazione dei prestiti oggetto di variazione, la segnalazione MOD deve necessariamente riportare anche tutti gli altri prestiti inseriti nel portafoglio non oggetto di variazione.

Entro un mese dall'ultima segnalazione relativa al portafoglio effettuata su iniziativa della controparte, la procedura ABACO-PA procede in automatico all'aggiornamento del valore cauzionale del portafoglio.

VII.3.3 Svincolo di un portafoglio di prestiti

La controparte può ritirare il portafoglio di prestiti conferito in garanzia, inviando una segnalazione di svincolo (END) con le stesse modalità previste per il conferimento. Il tracciato della segnalazione è lo stesso di quello delle segnalazioni NEW e MOD ma sarà necessario compilare una sola riga e valorizzare solo i campi indicati nel tracciato della segnalazione di svincolo riportato **nell'Allegato 9 – Istruzioni operative la costituzione di portafogli**.

Lo svincolo del portafoglio è effettuato se il valore che residua del pool di garanzie intestato alla controparte è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

SEZIONE III – ATTIVITA' NEGOZIABILI PRIVE DI RATING ECAI

Le attività negoziabili emesse o garantite da società non finanziarie che soddisfano tutti i requisiti di idoneità, ma sono prive di un rating fornito da un'agenzia riconosciuta dall'Eurosistema (ECAI) per l'emissione, l'emittente o il garante sono idonee fino alla data in cui il Sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) diventerà operativo. Tali attività non sono incluse nella lista delle attività idonee negoziabili pubblicata sul sito internet della BCE.

In assenza di un rating fornito da un'ECAI per l'emissione, l'emittente o il garante, il merito di credito delle attività negoziabili prive di rating può essere valutato sulla base di una fonte ECAF diversa dalle ECAI e contemplata per i prestiti. Pertanto, possono ricorrere alle fonti ECAF diverse dalle ECAI le controparti abilitate alla costituzione e all'utilizzo in garanzia di prestiti (controparte ABACO) che abbiano scelto una fonte ECAF alternativa alle ECAI (IRB, ICAS) per valutare il merito di credito di debitori e/o garanti.

In particolare, le controparti ABACO autorizzate ad utilizzare il proprio IRB a fini di politica monetaria possono contattare via e-mail il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie all'indirizzo bi.collateral@bancaditalia.it, comunicando il codice ISIN dell'attività in questione e la corrispondente valutazione (*Probability of default*) dell'emittente o garante. Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica che la controparte sia una controparte ABACO e che sia stata autorizzata all'utilizzo dell'IRB a fini di politica monetaria; in caso di valutazione positiva, comunica alla controparte la possibilità di utilizzare l'attività in questione.

La Controparte è inoltre tenuta a osservare le regole di tempestiva comunicazione delle informazioni relative al merito di credito degli emittenti/garanti stabilite nella presente Guida per i debitori/garanti di prestiti.

Invece le controparti ABACO autorizzate ad utilizzare l'ICAS possono inviare una specifica richiesta per la valutazione di attività negoziabili prive di rating da parte dell'ICAS della Banca d'Italia. La richiesta deve essere inviata alle caselle di posta elettronica bi.collateral@bancaditalia.it e bi.icas@bancaditalia.it. In presenza di una valutazione, la Banca d'Italia informa la controparte circa l'idoneità dell'emittente o del garante dell'attività; in mancanza di una valutazione, fornisce indicazioni sul tempo

necessario per una sua elaborazione oppure sull'impossibilità di produrla a causa della mancanza dei dati necessari.